

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7096 del 2010, proposto da: ***** , rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Lenzi, con domicilio eletto presso Stefano Lenzi in Roma, Piazzale Clodio, 13;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; U.T.G. - Prefettura di Roma;

per l'annullamento

del decreto del Ministero dell'Interno prot. 95901 del 7.6.2010 di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2011 il dott. Stefania Santoleri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe è stato impugnato il provvedimento con il quale, lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma, ha respinto la domanda di emersione del lavoro irregolare, ai sensi della L. 102/09, presentata dal Sig. ***** a favore del cittadino marocchino *****.

Il diniego di emersione è derivato dalla mancata comparizione del datore di lavoro dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione per la definizione della procedura.

Avverso detto provvedimento i ricorrenti - rispettivamente il datore di lavoro ed il lavoratore straniero - hanno dedotto i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, rilevando che la mancata presentazione del datore di lavoro alla seconda convocazione sarebbe dovuta alle sue precarie condizioni di salute.

L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio con memoria meramente formale senza provvedere al deposito di documenti.

Con ordinanza n. 4401/10 la domanda cautelare è stata accolta a fini della riapertura del procedimento e conseguente riconvocazione delle parti per la stipulazione del contratto di soggiorno.

All'udienza pubblica del 27 giugno 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Nessuna delle parti ha fornito elementi al Collegio sull'esito del riesame disposto in sede cautelare.

Ritiene quindi il Collegio di dover confermare la propria ordinanza cautelare.

Il Sig. ***** ha depositato in giudizio il certificato medico, datato 26/2/11, attestante l'impossibilità di presentarsi dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione il giorno della convocazione per la stipulazione del contratto di soggiorno, in quanto malato: i motivi di salute costituiscono idoneo impedimento alla partecipazione e - quindi - anche se non rappresentati tempestivamente all'Amministrazione devono comunque essere presi in considerazione dallo Sportello Unico per l'Immigrazione ai fini della riapertura del procedimento.

Del resto lo stesso art.1 ter comma 7 della L. 102/09 prevede l'archiviazione del procedimento di emersione solo in caso di mancata presentazione delle parti per giustificato motivo, mentre nel caso di specie è provato che la mancata presentazione alla convocazione non è derivata da disinteresse del datore di lavoro (o peggio dalla fittizietà del rapporto di lavoro), ma dalle cagionevoli condizioni di salute del datore di lavoro.

Il ricorso deve essere pertanto accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)